



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 11 GIUGNO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## Per Abbonamenti e Inserzioni

### PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**  
intestato a :  
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale  
67100 L'Aquila

### PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate  
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro  
**IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671**  
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

**NB:** L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

## Inserzioni

### MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:  
**bura@regione.abruzzo.it**

### AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

### INSERZIONI A PAGAMENTO

**Gli Enti non regionali o soggetti privati** devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

### CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

**<http://bura.regione.abruzzo.it>**

## Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

## SOMMARIO

## Parte I

## Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

## DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*

DIREZIONE AFFARI DELLA  
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 06.05.2010, n. DA13/96:

**Rilascio provvedimento/autorizzazione unica n. 74 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 735 kWp da ubicarsi nel Comune di Celano (AQ), foglio n° 38 particella n. 235. Società: AB Solarpower s.r.l. Via Turati, 9 Sulmona (AQ). ..... Pag. 7**

DIREZIONE LL. PP, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL  
SUOLO E DELLA COSTA  
*INFRASTRUTTURE E SERVIZI*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DC6Espr/255:

**Espropriazioni – Soc. TERNA SpA – Lavori di ricostruzione elettrodotto 150 kV “Canistro – Morino”. Determina di asservimento..... Pag. 7**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DH7/360:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta PAOLILLI TREONZE Flavio..... Pag. 8**

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DH7/361:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , recinzione e muretto – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta VALENTINI Giulio e Rosanna. .... Pag. 9**

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DH7/362:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila – Foggia in comune di L' AQUILA - Ditta: GUETTI Luciano e Mario Massimo..... Pag. 10**

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/363:

**Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - Proroga al 28 maggio 2010 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e direttive per l'attuazione. .... Pag. 11**

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/374:

**L.R. n. 25/88. Comune di PESCINA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013..... Pag. 21**

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/375:

**L.R. n. 25/88. Comune di SCURCOLA MARSICANA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche a fini pascolivi. .... Pag. 22**

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/376:

**L.R. n. 25/88. Comune di BUGNARA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013. .... Pag. 23**

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/377:

**L.R. n. 25/88. Comune di ROCCA PIA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013. .... Pag. 24**

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DH7/378:

**L.R. n. 25/88. Comune di PESCASSE-ROLI (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013. .... Pag. 25**

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DH7/379:

**L.R. n. 25/88. Comune di VILLETTA BARREA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013. .... Pag. 26**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/390:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta MASTROPIETRO Renato. .... Pag. 27**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/391:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta COLAPELLE Paolo. .... Pag. 28**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/392:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta CECALA Ruggero. .... Pag. 29**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/393:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale lavaggio inerti betonaggio , preconfionamento manufatti di calcestruzzo e recinzione esterna – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta LUDOVICI GIOVANNI & Figli s.r.l. .... Pag. 30**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/394:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta MARINUCCI Concetta. Pag. 31**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/395:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta BONOMO Elisabetta. .... Pag. 32**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/396:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Pio Delle Camere (AQ) - Ditta CASILIO Settimio. ... Pag. 32**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/397:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta MUCCI Catia. .... Pag. 33**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/398:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta DE FELICE Valentino. . Pag. 34**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/399:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e strada di accesso – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta CECALA Gilmondo e Maurizio. .... Pag. 35**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/400:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , frutteto e accesso carraio – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta PETROCCO Antonio. .... Pag. 36**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/401:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta COR-RADI Tizio. .... Pag. 37**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/402:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta CALVISI Lino. .... Pag. 38**

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/403:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e pascolo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta ANGIOLA EMILIA VERNA. .... Pag. 38**

**DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,  
MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA**

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DG1/13:

**Approvazione in via provvisoria della Graduatoria Regionale dei Medici Pediatri**

**di Libera Scelta valevole per l’anno 2011.  
art. 15 A.C.N. del 29.07. 2009. .... Pag. 39**

**DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E  
SICUREZZA ALIMENTARE**

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DG11/61:

**Approvazione programma regionale di controllo delle Salmonellosi da S. Enteritidis, Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso - 2010 - 2012. .... Pag. 44**

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -  
AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINAZIONE 10.05.2010, n. DR4/73:

**D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S. - Impianto per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato in via G. Galilei n. 36, del Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE): 1. Rinnovo della Determinazione Dirigenziale n. 223 del 11.07.2008 con approvazione di una variante non sostanziale consistente nello stralcio dell’area identificata come “1B” approvata con la stessa autorizzazione; 2. Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 312 del 13.11.2008 in riferimento alla proroga delle attività di autodemolizione così come autorizzate con D.D. n. 107 del 13.11.2003, a partire dalla data dell’entrata in esercizio dell’impianto nella configurazione di cui al suddetto punto 1. .... Pag. 62**

Parte III

**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

**CITTÀ DI MONTESILVANO (PE)**

**- Precisazione inerente i Decreti n. 3 del**

**22/02/2010 rep. 3416 e n. 4 del 23/03/2010 rep. 3420 - Esproprio per pubblica utilità degli immobili siti nel Comune di Montesilvano - C.so Umberto (Villa Delfico ed aree circostanti) Ditta proprietaria "Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona". ..... Pag. 67**

**- Delibera di C.C. n. 45 del 31/03/2010 ad oggetto: "Approvazione Piano di Lottizzazione Sottozona C1 ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11/1999 - Ditta Vendemmiale ed altri". ..... Pag. 67**

COMUNE DI TORREVECCHIA  
TEATINA (CH)

**Avviso di deposito Variante specifica al Piano Regolatore Generale per realizzazione comparto sperimentale "Eco Energy House". ..... Pag. 68**

INERTI DI GIUSEPPE BRUNO SRL

**Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: "Progetto per la coltivazione di una cava di ghiaia in località Pianura Vomano nel Comune di Morro D'Oro (Te)". ..... Pag. 68**

INERTI MORRODORO S.r.l.

*Loc.tà Stracca – Zona Ind.le Casoli  
di Atri - 64032 ATRI (TE)*

**Avviso di Assoggettabilità concernente: Coltivazione di una cava a cielo aperto di materiale terroso in loc.ta' Casabianca nel Comune di Atri (TE). ..... Pag. 69**

LINDA S.R.L.  
*Via A. De Gasperi n. 45 -  
67100 L'Aquila (AQ)*

**Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: "Installazione di una unità impiantistica R.O.S.E. (Recupero Omogeneizzato Scarti Edilizia) per il recupero di rifiuti da C&D nel territorio comunale de L'Aquila - SS 615 Località Roio". ..... Pag. 70**

AUTOTRASPORTI SPICA  
DI CASCIANELLI F. & C. SNC  
*Via Banchette, 16 -  
67039 Sulmona (AQ)*

**Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in Località Marane – Noce Mattei del Comune di Sulmona (AQ)". ..... Pag. 71**

## PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED  
ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*

DIREZIONE AFFARI DELLA  
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 06.05.2010, n. DA13/96:

**Rilascio provvedimento/autorizzazione unica n. 74 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 735 kWp da ubicarsi nel Comune di Celano (AQ), foglio n° 38 particella n. 235. Società: AB Solarpower s.r.l. Via Turati, 9 Sulmona (AQ).**

L'AUTORITA' COMPETENTE  
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

*Omissis*

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre  
2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in  
questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società AB Solarpower s.r.l. con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) in Via Turati n. 9 di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla

costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 735 kWp da ubicarsi nel Comune di Celano (AQ), foglio n° 38 particella n. 235;

*Omissis*

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società AB Solarpower s.r.l con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) in Via Turati, 9 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott.ssa Iris Flacco**

DIREZIONE LL. PP, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL  
SUOLO E DELLA COSTA  
*INFRASTRUTTURE E SERVIZI*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DC6Espr/255:

**Espropriazioni – Soc. TERNA SpA – Lavori di ricostruzione elettrodotto 150 kV "Canistro – Morino". Determina di asservimento.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- E' pronunciato l'asservimento permanente a favore della Società TERNA SpA – Area Operativa trasmissione di Roma, degli immobili riportati negli allegati elenchi, per la ricostruzione ed esercizio dell'elettrodotto AT 150 kV denominato “Canistro – Morino”, così come risulta negli allegati piani particellari recanti le planimetrie e l'allegato disciplinare per l'esercizio della imponente servitù, che sono parte integrante del presente atto.
- La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata
- Il presente provvedimento, con i relativi allegati, dovrà essere notificato, a cura e spese della suddetta Società TERNA, nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo ed a ciascuna, nella parte che la riguarda.
- La Soc. TERNA SpA – Area Operativa trasmissione di Roma è tenuta alla registrazione fiscale nonché alla trascrizione del presente provvedimento.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla notifica dello stesso.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vacante**

## IL DIRETTORE REGIONALE

**Dott. Ing. Pierluigi Caputi**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DH7/360:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta PAOLILLI TREONZE Flavio.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee “a favore del Sig. PAOLILLI TROENZE Flavio nato a Tocco Da Casauria (PE) il 19.10.1980 e residente a Sulmona (AQ) in Piazza Venezuela 21, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.800 circa delle zone del Tratturo Celano \_ Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 69 e 68/a1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi



D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 29,00;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Salmone e Castel Di Sangro n. RA 53643 del 23.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA 53643 del 23.03.2010 da parte del concessionario ;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO*

*CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DH7/361:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , recinzione e muretto – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta VALENTINI Giulio e Rosanna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee , recinzione e muretto "a favore dei Sig.ri VALENTINI Giulio e Rosanna nati rispettivamente a Sulmona il 27.07.1972 e Pettorano Sul Gizio il 09.05.1960 e residenti a Pettorano Sul Gizio in C/da Canale e Roma in Via Avicenna 54, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.716 circa delle zone del Tratturo Celano \_ Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 209/b e 209/g del Fg. 19 e 97/b del Fg. 15, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 160,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Re-

gionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Salmone e Castel Di Sangro n. RA 53666 del 23.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA 53666 del 23.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DH7/362:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila – Foggia in comune di**

**L'AQUILA - Ditta: GUETTI Luciano e Mario Massimo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo con decorrenza 01.11.1980 sino al 02.04.2003 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di coltura agraria , 2 autorimesse , centrale termica, scale , muro di contenimento e cancello “a favore dei Sig ri GUETTI Luciano e Mario Massimo nati a L'Aquila rispettivamente 09.07.1955 e 27.03.1951 ed ivi residenti nella Fraz. Bazzano e In Via G. Pastorelli, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 300 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1065 del Fg . 27;
- 2) Di dare atto che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 1.108,00 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;
- 3) L'anzidetta somma è stata versata con bollettino n. 0879 del 28.04.2010 sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al S.I.P.A. di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del medesimo n. 82612 del 03.05.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui al disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 82612 del 03.05.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/363:

**Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" - Proroga al 28 maggio 2010 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e direttive per l'attuazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati gli "Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008)701 del 15/02/2008, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Visto il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti i Regolamenti (CE) n. 74/2009 e n. 473/2009 che hanno modificato il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo così come revisionato in attuazione delle modifiche di cui al precedente "Visto" e approvato dalla Commissione con Decisione C(2009)10341 del 17/12/2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 21.12.2009 n. 787, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2009)10341 del 17/12/2009 di approvazione della versione revisionata del PSR Abruzzo 2007-2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 18.01.2010 n. 11, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 9 ordinario del 12.02.2010, con la quale è stato approvato il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 221 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Imboschimento di Terreni Agricoli", documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

Visto il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 221 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Imboschimento di Terreni Agricoli";

Dato atto che nel Bando di cui sopra, al paragrafo 15.1 "Presentazione della domanda di aiuto" è previsto che le istanze di ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto da A.G.E.A. sul portale S.I.A.N. improrogabilmente e a pena di esclusione entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* del Bando di

cui sopra, avvenuta in data 12 febbraio 2009 (*B.U.R.A.* ordinario n. 9)

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio n. DH7/254 del 01.04.2010 con la quale, in conseguenza dell'effettiva impossibilità, alla data di adozione del provvedimento di cui trattasi, di accedere alla specifica funzionalità del portale S.I.A.N. che consente di inoltrare per via telematica le domande di aiuto, circostanza segnalata tra gli altri dalle OO.PP.AA. C.I.A. e Coldiretti e verificata dal Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio, è stato disposto di prorogare al 15 maggio 2010 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11;

Preso atto di quanto rappresentato e richiesto nelle note inviate al Direttore Regionale da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole C.I.A., Coldiretti, Confagricoltura e COPAGRI datata 11.05.2010, acquisita agli atti in data 13.05.2010 con il prot. n. RA90190, nonché nelle note inviate da tecnici liberi professionisti a questo Servizio, tutte acquisite agli atti, in merito al permanere di oggettive difficoltà nella compilazione sul portale S.I.A.N. delle domande di aiuto;

Considerato che i tempi effettivamente necessari per consentire ai richiedenti di inoltrare l'apposita domanda di aiuto sono di fatto incompatibili, a causa delle difficoltà segnalate, con la scadenza disposta con la citata Determinazione Dirigenziale DH7/254 del 01.04.2010;

Dato atto che sono pervenute a questo Servizio richieste di chiarimenti su alcune parti del Bando pubblico per l'attuazione della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" del PSR Abruzzo 2007/2013, pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 9 ordinario del 12 febbraio 2010

Rilevato che ai sensi del paragrafo 18 – Norme di carattere generale del Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 221 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 18.01.2010 n. 11 il Dirigente pro-tempore del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio è autorizzato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l’applicazione del Bando, nonché eventuali motivate proroghe dei termini previsti nello stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire tempi congrui ai richiedenti per la predisposizione e l’inoltro delle domande di aiuto, di dover prorogare al 28 maggio 2010 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”;

Ritenuto altresì, al fine di rendere più spedita sia la fase di predisposizione delle domande di aiuto sia le successive fasi di istruttoria delle stesse, di dover fornire i chiarimenti richiesti relativamente ad alcuni aspetti tecnici e amministrativi del Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”;

Ritenuto infine di procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* e sul sito internet della Regione Abruzzo della presente determinazione;

Vista la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di prorogare al 28 maggio 2010 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11;
2. di rendere noti i chiarimenti in merito ad alcuni aspetti tecnici e amministrativi del Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11 che, costituiti da n. 07 (sette) facciate dattiloscritte, formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

*Segue Allegato*



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

**SERVIZIO FORESTE**  
**DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO DH/7**  
**Ufficio Rapporti con il C.F.S.**  
**e Demanio Forestale Regionale**  
*Via Catullo, 17 - 65100 Pescara*  
*Tel. 085 7672841 - Fax 085 7672932*  
*e-mail: foreste@regione.abruzzo.it*

PESCARA, LI 13 MAGGIO 2010

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. DH7/363 del 13 maggio 2010**

**P.S.R. ABRUZZO 2007-2013 – D.G.R. 18.01.2010 N. 11 - BANDO MISURA 221**  
**– IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI – CHIARIMENTI**

Di seguito, ai sensi del paragrafo 18 – *Norme di carattere generale* del Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 18.01.2010 n. 11, secondo il quale il Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio è autorizzato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l'applicazione del Bando, si forniscono una serie di chiarimenti relativi all'attuazione della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" del PSR Abruzzo 2007/2013, pubblicato sul B.U.R.A. n. 9 ordinario del 12 febbraio 2010, con riferimento ai singoli paragrafi del bando stesso.

**PARAGRAFO 4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO. IMBOSCHIMENTI A FUNZIONI MULTIPLE.**

Nella realizzazione degli IFM deve essere perseguito l'obiettivo di creare boschi naturaliformi, ossia simili a quelli naturali esistenti nell'area ove si opera. A tal fine è stato allegato al bando un elenco delle specie utilizzabili (allegato 3) comprendente essenze ad habitus arboreo e arbustivo nell'ambito del quale il tecnico progettista può operare le scelte che ritiene più opportune.

Fermo restando quindi l'obiettivo dell'Imboschimento a Funzioni Multiple, ossia realizzare impianti volti a costituire "*popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con i complessi boscati naturali circostanti*", l'elenco di specie utilizzabili nell'ambito della tipologia in esame comprende anche specie che, pur non essendo autoctone, sono "naturalizzate" in diversi ambienti della regione. E' compito del tecnico progettista individuare con quale composizione di specie, ivi comprese quelle "naturalizzate", può essere meglio raggiunto l'obiettivo dell'impianto. Non è quindi esclusa la possibilità di utilizzare specie naturalizzate se nelle formazioni forestali spontanee della zona in esame tali specie sono naturalmente presenti. Ciò dovrà ovviamente essere dimostrato in sede progettuale e sarà oggetto di verifica in sede di istruttoria.

E' invece da ritenersi esclusa in ogni caso la possibilità di realizzare impianti monospecifici. Sarebbe infatti in contrasto con i riferimenti ai complessi boscati naturali circostanti (vedasi

pagina 1 di 7

**GIUNTA REGIONALE**

paragrafo 4.1) e con la specifica disposizione contenuta nello stesso paragrafo: *"In ogni caso, essendo l'obiettivo finale dell'imboschimento quello di ricreare un bosco naturale, disetaneo e misto, nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché tale obiettivo possa essere raggiunto."*

Per quanto concerne le analisi del terreno, il bando non prevede, per la tipologia in esame, nessun obbligo in tal senso. L'analisi del terreno può essere effettuata se il tecnico progettista la ritiene di ausilio e giustificativa delle scelte effettuate in sede di progettazione dell'intervento.

**PARAGRAFO 8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E DEFINIZIONI****Procedure VIA e VAS.**

L'avvenuta attivazione delle procedure di cui alle normative sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) deve essere documentata solo nei casi previsti dalla normativa e in relazione all'estensione degli imboschimenti che il richiedente intende realizzare. Sarà pertanto cura del tecnico progettista valutare le condizioni che ricorrono, con riferimento alla normativa vigente, e attestare, con riferimento al caso specifico, se tali condizioni ricorrono o meno. Ad ogni buon fine, dato che competente in materia è la Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, presso la quale è stata istituita l'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, è a tale struttura che il tecnico progettista deve rivolgersi per tutti i chiarimenti del caso.

**Superfici minime ammissibili.**

Nel caso in cui per conseguire la superficie minima ammissibile sia possibile collegare due appezzamenti con superficie unitaria inferiore al minimo utilizzando un terzo appezzamento ad entrambi contiguo, ciò può essere fatto se lo stesso ha larghezza minima sempre pari o superiore a 20 ml. Tale appezzamento di collegamento deve inoltre anch'esso essere oggetto dell'intervento di imboschimento, per cui deve possedere le caratteristiche di terreno agricolo. Non è quindi possibile utilizzare a tal fine appezzamenti la cui utilizzazione non sia considerata compatibile (pascoli, prati permanenti, boschi, pioppeti, oliveti specializzati, impianti di arboricoltura da legno, ecc.)

**Dimostrazione della disponibilità dei terreni.**

Nel caso in cui nel certificato o nella visura catastale il terreno interessato dalle operazioni di imboschimento risulti intestato a persona fisica o giuridica diversa dal richiedente il contributo, il possesso dello stesso può essere dimostrato solo ed esclusivamente mediante produzione di copia dell'atto, avente valore legale, attestante la piena proprietà del bene (acquisto, usucapione, ecc.) o del contratto di affitto bilaterale registrato (o altri atti attestanti comunque la piena disponibilità del terreno, con esclusione dei contratti di comodato). Non sono ammesse altre forme di dimostrazione del possesso.

**GIUNTA REGIONALE**

Nel caso di terreni in comproprietà fra più soggetti, anche se gli stessi sono marito e moglie in regime di comunione di beni, occorre produrre un contratto di affitto registrato e con espressa autorizzazione ad eseguire gli interventi.

Nel bando è stabilito che i contratti di affitto devono garantire la copertura dell'impegno per i 15 anni richiesti. I contratti in essere al momento della presentazione della domanda di aiuto possono avere durata residua inferiore rispetto a quanto richiesto, e devono quindi essere adeguati in maniera da garantire il mantenimento degli impegni per tutto il periodo previsto. In sede di presentazione della domanda possono comunque essere validamente utilizzati anche i contratti stipulati precedentemente, e quindi con scadenza anticipata rispetto alla durata del periodo di impegno, a condizione che gli stessi siano accompagnati da atto di assenso del proprietario all'esecuzione degli interventi (qualora non contenuto nell'atto) e impegno del proprietario e del richiedente ad adeguare il contratto in caso di ammissione a finanziamento entro il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del contributo per l'impianto. Tali dichiarazioni potranno essere rese nelle forme previste dalla vigenti norme in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In tal caso l'erogazione del contributo spettante rimane subordinata alla presentazione del nuovo contratto adeguato in termini di durata e di autorizzazioni da parte del proprietario.

**Ammissibilità a finanziamento: vigneti e altre coltivazioni legnose agrarie (pomacee, drupacee, ecc.).**


Sono ammissibili a finanziamento gli interventi da realizzare sui terreni agricoli secondo la definizione che degli stessi è data nel bando (pag. 16). I vigneti, come anche gli altri frutteti, rientrano nella categoria "superfici già coltivate a colture legnose agrarie", per cui sono ammissibili a finanziamento gli interventi eseguiti su tali superfici. Non possono essere invece oggetto di imboschimento i pioppeti, gli oliveti specializzati (con densità superiore a 100 piante/ha), gli impianti di arboricoltura da legno.

**Compatibilità con il regime di pagamento unico.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b, del Reg. (CE) n. 73/2009 la superficie soggetta agli impegni previsti dalla misura 221 è compatibile all'abbinamento e al pagamento dei titoli all'aiuto previsti dal regime di pagamento unico, se tale superficie ha dato diritto al pagamento dei titoli nell'anno 2008 (domanda unica 2008).

In altri termini, l'agricoltore che nel 2008, presentando la domanda unica di pagamento, ha ricevuto il pagamento del titolo all'aiuto e nel 2010 aderisce alla misura 221 ha il diritto, sulla medesima superficie, sia al pagamento dei titoli relativi al regime di pagamento unico sia ai premi previsti dalla misura per i costi di impianto e di manutenzione sia alla compensazione dei mancati redditi. Di contro, l'agricoltore che nel 2008 non ha ricevuto il pagamento del titolo all'aiuto e nel 2010 aderisce alla misura 221, ha diritto solo agli aiuti previsti dalla misura (costi di impianto, manutenzione e compensazione dei mancati redditi).

**Dimostrazione dell'effettiva coltivazione dei terreni nei quali si vuole effettuare l'imboschimento nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda.**

 pagina 3 di 7  
S.O.





## GIUNTA REGIONALE

L'effettiva sussistenza del requisito di "terreno agricolo" viene dichiarata dal richiedente nel momento in cui sottoscrive la domanda, con la quale dichiara di essere a perfetta conoscenza del bando e delle altre norme nell'ambito delle quali il finanziamento viene richiesto. Tale dichiarazione, resa ai sensi delle norme in materia di dichiarazione sostitutiva e di autocertificazione, comprende pertanto anche l'attestazione dei requisiti di ammissibilità relativi al terreno oggetto degli interventi. La sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di verifica sia in sede di istruttoria sia in sede di successivo controllo in loco e/o ex-post. Nel caso in cui il richiedente sia entrato in possesso del terreno in tempi recenti deve essere sua cura verificare la sussistenza del requisito di cui trattasi. Ove possibile, se il terreno è stato già oggetto di premi nell'ambito delle normative comunitarie, è opportuno condurre le necessarie verifiche esaminando il relativo fascicolo aziendale.

**Vocazionalità dei terreni per impianti tartufigeni (IPM)**

Il bando (pag 14) in merito agli interventi da realizzare in aree non rappresentate nelle cartografie sulla vocazionalità tartufigena dispone che "la realizzazione degli impianti è ammissibile a finanziamento a condizione che risulti comprovata in sede progettuale, per la stessa zona, la presenza di impianti tartufigeni produttivi e/o di tartufige naturali". Ciò significa che il progettista, in sede di redazione del progetto, dovrà comprovare che nella stessa zona, in condizioni di suolo e clima simili a quelli che si riscontrano nel sito nel quale è previsto l'impianto, esistono tartufige artificiali o naturali produttive. Ciò è possibile qualora si provveda all'esame comparato delle caratteristiche del clima e del suolo per i principali fattori. La localizzazione delle tartufige esistenti e il loro stato possono essere dimostrati con qualunque tipo di documentazione (cartografica, fotografica, eventuali analisi attestanti l'effettiva micorrizzazione delle piante presenti, ecc.) e saranno comunque oggetto di verifica in sede di sopralluogo.

**PARAGRAFO 9 - SPESE AMMISSIBILI****Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro**

Nel caso dei richiedenti che svolgono sia attività agricola sia attività di contoterzista, le spese per le lavorazioni eseguite con attrezzature proprie devono essere considerate diversamente a seconda dei casi. Se la stessa persona fisica o giuridica possiede due imprese, una agricola e una per l'esecuzione di lavori conto-terzi, ben distinte in quanto a Partita IVA, contabilità, ecc. l'impresa conto-terzi può emettere fattura nei confronti dell'impresa agricola anche se il titolare delle due imprese è la stessa persona fisica o giuridica. Se tale distinzione non sussiste, le operazioni effettuate vanno considerate e contabilizzate quali lavori in economia e devono essere ricomprese entro la quota di spesa non coperta da contributo.

**Lavori di manutenzione. Rendicontazione**

Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire in seguito i lavori di manutenzione sono considerati nell'ambito dei premi "a superficie", per cui non serve la dimostrazione della spesa. Sarà il beneficiario, in sede di richiesta di erogazione del relativo premio, a dichiarare che gli stessi sono stati eseguiti come previsti nel piano di coltura e conservazione allegato al progetto.

**GIUNTA REGIONALE****Ammissibilità delle spese in relazione al momento nel quale vengono eseguite le operazioni.**

Nel bando, per mero errore materiale, sono inseriti in merito al momento in cui possono essere avviati i lavori progettati due riferimenti tra loro contraddittori: nel Paragrafo 9.1., a pag. 18 è prevista la possibilità di dare avvio ai lavori successivamente alla presentazione della relativa domanda e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni; nel paragrafo 10 – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni (pag. 27) sono invece erroneamente inserite fra le spese non ammissibili le “*spese per lavori iniziati prima dell'effettuazione, in sede di istruttoria della domanda di aiuto, del relativo sopralluogo*”. La disposizione da applicare è quella di cui al paragrafo 9.1 – Principi generali, nel senso che sono considerate ammissibili le spese effettuate successivamente alla presentazione della domanda e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (p.es. per analisi del terreno e indagini geopedologiche).

**PARAGRAFO 11. DETERMINAZIONE DEI COSTI**

Alcune delle richieste di chiarimenti pervenute riguardano aspetti prettamente tecnici di dettaglio. Tali aspetti sono di seguito chiariti in funzione dei quesiti posti.

**Pacciamatura.** Deve essere realizzata con materiale vegetale o di origine vegetale secondo le tipologie riportate sul bando, che prevedono l'impiego di materiali biodegradabili. Non è pertanto considerata ammissibile a contributo la spesa riferibile all'utilizzazione di teli pacciamanti.

**Pali tutori e altri sostegni.** Nel caso di utilizzazione di pali tutori è necessario, al fine di evitare o quantomeno ridurre i danni al fusto delle piante provocati dallo sfregamento, utilizzare sostegni a sezione circolare. Nel caso dei sostegni per le protezioni individuali possono essere utilizzati anche pali di sezione non circolare, purchè aventi le stesse caratteristiche di durabilità del palo di castagno. Il costo del palo tutore previsto dal prezzo regionale è comprensivo della fornitura e della posa in opera dello stesso. Nel caso di costo complessivo inferiore, determinato dall'utilizzo di altri sostegni diversi dal palo di castagno, è sufficiente riportare il costo effettivo nel computo metrico eventualmente aggiungendo ad esso una nota contenente le necessarie spiegazioni.

**Sistemazioni idrauliche e altre operazioni non contemplate.** In linea di principio le operazioni non espressamente previste fra quelle i cui costi sono ritenuti ammissibili non devono essere inserite nel progetto e quindi in domanda. Il bando prevede tuttavia (pag. 28) che “*Nel caso di tipologie e categorie di opere non descritte nei due prezzi di cui sopra o nel presente bando è ammessa l'analisi dei costi. .... Eventuali costi ascrivibili a interventi non elencati devono essere adeguatamente motivati in sede di redazione del progetto ed espressamente approvati in sede di istruttoria.*” Fra queste possono rientrare, solo per la tipologia Arboricoltura da Legno, anche le operazioni di miglioramento della fertilità stazionale, intese come apporto di sostanza organica, secondo la seguente definizione: “*Fertilizzazione di fondo andante eseguita mediante interrimento di letame maturo bovino, ovino e simili con attrezzo meccanico montato su trattrice, compresa fornitura del materiale*”. Per tale operazione si ritengono congrui i seguenti elementi di analisi costi:



## GIUNTA REGIONALE

- **Materiali:** letame bovino maturo nelle quantità massima 40 mc/ha (costo € 7,50/mc) o altro fertilizzante organico nelle quantità effettivamente necessarie, con costo unitario da giustificare sulla base di apposita indagine di mercato;
- **Mezzi:** Trattatrice cingolata o gommata 50-80 CV, munita di attrezzi idonei allo spargimento e all'interramento del fertilizzante (costo € 40,00/ora per 4 ore/ha).

**Recinzione – Terreni già recintati.** Se il terreno è già recintato non può essere inserito nel computo il costo della recinzione. Possono infatti essere ammesse a finanziamento solo le operazioni eseguite dopo la presentazione della domanda. Nel caso specifico, l'esistenza della recinzione e della sua conformità in ordine alle esigenze di protezione dell'impianto potrà essere oggetto di apposita trattazione nell'ambito della relazione tecnica, ma in nessun modo potrà essere considerata nelle spese ammissibili a finanziamento.

**Costo delle piantine micorrizate.** I costi imputabili alla micorrizzazione delle piante non sono considerati ammissibili. Nel computo metrico, per evitare eccessive complicazioni, si può inserire nella descrizione della voce di costo la piantina utilizzata (specie e tipo), specificando che è micorrizata con una determinata specie di tartufo simbiote, mentre nella colonna del prezzo deve essere inserito il costo della stessa pianta come se non fosse micorrizata (sezione F – acquisto di piantine di specie forestali del prezzario regionale).

**Voci di spesa. Riferimenti al Prezzario regionale – Errori materiali.** Nei paragrafi nei quali sono elencate le voci di prezzario da utilizzare nella realizzazione degli impianti di cui alle tipologie AdL e IPM è erroneamente riportata la voce “decespugliamento” fra le operazioni eseguibili ed ammissibili fra i costi di impianto. Trattandosi di terreni coltivati, tale operazione è ovviamente non pertinente, pertanto non può essere utilizzata.

Per quanto riguarda gli IPM, nella descrizione delle voci utilizzabili fra i costi di impianto le voci del prezzario regionale A4 e A12 sono riportate sia fra quelle utilizzabili sia fra quelle non pertinenti. Le voci A4 e A12 possono essere utilizzate, pertanto è da considerare errato il loro inserimento fra le voci non utilizzabili.

**PARAGRAFO 14 - CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ**

**Impianti di Arboricoltura da Legno. Terreni non idonei e caratteristiche pedologiche.** L'individuazione dei fattori limitanti per l'arboricoltura da legno, ossia delle caratteristiche dei siti da considerare non idonei per tale tipologia, è stata effettuata sulla base delle risultanze degli studi condotti disponibili in letteratura. Tra essi è compresa la presenza di calcare attivo superiore al 10%, che è considerata una soglia oltre la quale le latifoglie nobili più frequentemente utilizzate non danno risultati soddisfacenti. In caso sia riscontrata quindi la presenza di calcare attivo superiore al limite stabilito occorre orientarsi verso le altre tipologie previste dal bando.

Nella tabella a pagina 49, nella seconda colonna, sono stati erroneamente inseriti nella riga corrispondente alla tessitura terreni in realtà non idonei (cfr. pag. 45 – aree con forti limitazioni pedologiche). Per la classificazione dei terreni in relazione alla tessitura occorre quindi riferirsi a quanto contenuto nella prima colonna.



GIUNTA REGIONALE

**Calcolo dell' Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.** Per tutte le tipologie di intervento la formula da applicare è riportata nel bando in maniera errata. La formula corretta è la seguente:  $IB_{AZ} = (SB/ST) \times 100$

**PARAGRAFO 9.2.7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

**Tabelle.** L'importo di 50.000 € oltre il quale è previsto l'obbligo di apporre le tabelle 60x40 cm deve essere riferito solo all'importo delle spese di investimento. Sono quindi escluse dal computo gli importi relativi a manutenzione e mancati redditi. Nel caso ricorrano i presupposti, è sufficiente una tabella per appezzamento, posta in prossimità dell'accesso principale all'impianto. Le tabelle monitorie non sono obbligatorie, ma sono riconosciute quale costo ammissibile.

**PARAGRAFO 15.1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

**Certificazione Antimafia.**

La produzione della certificazione antimafia è da riferirsi all'importo complessivo dei contributi richiesti dal singolo beneficiario. L'importo di € 154.937,07, come specificato nel bando, è riferito alla somma totale degli aiuti richiesti e riguarda quindi l'insieme dei progetti presentati dal singolo richiedente, ed è comprensivo dei premi per le manutenzioni e i mancati redditi. Dato che potrebbero sorgere difficoltà in ordine ai tempi necessari all'ottenimento del certificato da parte della Prefettura competente, lo stesso può essere sostituito, in fase di presentazione della domanda, dalla c.d. dicitura antimafia del certificato rilasciato dalla CCIAA competente.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
(Dott. For. Francesco CONTU)

**Il Dirigente del Servizio**  
(Dott. Ing. Luigi DE COLLIBUS)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/374:

**L.R. n. 25/88. Comune di PESCINA (AQ)  
- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di PESCINA come da tabella allegata alla deliberazione di Giunta Comunale di PESCINA n. 43/2010;
- 2) di autorizzare il Comune di PESCINA a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura

dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di PESCINA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di PESCINA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di PESCINA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di PESCINA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di PESCINA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di PESCINA, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/375:

**L.R. n. 25/88. Comune di SCURCOLA MARSICANA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche a fini pascolivi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di SCURCOLA MARSICANA come da allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2010 di SCURCOLA MARSICANA;
- 2) di autorizzare il Comune di SCURCOLA MARSICANA a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare pre-

liminariamente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";

- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di SCURCOLA MARSICANA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di SCURCOLA MARSICANA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di SCURCOLA MARSICANA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di SCURCOLA MARSICANA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 5) di fare obbligo al Comune di SCURCOLA MARSICANA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di SCURCOLA MAR-

SICANA, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/376:

**L.R. n. 25/88. Comune di BUGNARA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di BUGNARA come da allegato alla

deliberazione di Giunta Comunale di Bugnara n. 34/2010;

- 2) di autorizzare il Comune di BUGNARA a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) i fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di BUGNARA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di BUGNARA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di BUGNARA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di BUGNARA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9

della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di BUGNARA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di BUGNARA, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.05.2010, n. DH7/377:

**L.R. n. 25/88. Comune di ROCCA PIA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di ROCCA PIA come da determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico nn. 28, 29, 30, 31 e 32, tutte datate 13.5.2010, attuative della deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 24.4.2010 del Comune di ROCCA PIA;
- 2) di autorizzare il Comune di ROCCA PIA a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di ROCCA PIA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di ROCCA PIA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità



discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di ROCCA PIA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di ROCCA PIA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di ROCCA PIA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di ROCCA PIA, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DH7/378:

**L.R. n. 25/88. Comune di PESCASSEROLI (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di PESCASSEROLI come da elenchi allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2010 di PESCASSEROLI;
- 2) di autorizzare il Comune di PESCASSEROLI a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le miglitorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di PESCASSEROLI e che il concessionario nulla possa pretendere

da parte dei “cives” di PESCIASSEROLI; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l’esonero dell’Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall’applicazione dell’atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di PESCIASSEROLI; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all’origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di PESCIASSEROLI con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all’art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di PESCIASSEROLI di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di PESCIASSEROLI, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all’applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2010, n. DH7/379:

**L.R. n. 25/88. Comune di VILLETTA BARREA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria “A”, ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di VILLETTA BARREA come da deliberazioni di Giunta Comunale di Villetta Barrea nn. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 tutte datate 11.5.2010;
- 2) di autorizzare il Comune di VILLETTA BARREA a concedere le terre civiche a destinazione d’uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per “fida pascolo”;

4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di VILLETТА BARREA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di VILLETТА BARREA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di VILLETТА BARREA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di VILLETТА BARREA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

5) di fare obbligo al Comune di VILLETТА BARREA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di VILLETТА BARREA, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per

l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/390:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta MASTROPIETRO Renato.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore del Sig. MASTROPIETRO Renato nato a L'Aquila il 08.12.1939 ed ivi residente nella Fraz. S. E-lia – S.S. 17 Est -, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.130 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 175 , la suddetta concessione

rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 29,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario ;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/391:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta COLAPELLE Paolo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore del Sig. COLAPELLE Paolo nato a Barisciano (AQ) il 27.11.1952 e residente a L'Aquila nella Fraz. S. Elia - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.130 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 168, 169 e 170 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 23,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100

L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/392:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta CECALA Ruggero.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore del Sig. CECALA Ruggero nato a L'Aquila il 01.01.1958 ed ivi residente nella Fraz. San Gregorio Via San Demetrio -, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 230 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 9 e 10 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 2,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle di-

sposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L' Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario ;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/393:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale lavaggio inerti betonaggio , preconfezionamento manufatti di calcestruzzo e recinzione esterna – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta LUDOVICI GIOVANNI & Figli s.r.l..**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di piazzale lavaggio inerti e betonaggio, preconfezionamento manufatti di calcestruzzo e recinzione esterna "a favore di LUDOVICI GIOVANNI & Figli s.r.l. con sede S.S.- 261 Subequana Loc. La Fossa \_ Barisciano (AQ) - , a corpo

e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 22.760 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 5, 6, 42, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 972,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/394:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta MARINUCCI Concetta.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore della Sig. ra MARINUCCI Concetta nata a Barisciano (AQ) il 12.04.1929 ed ivi residente in Pizenze di Barisciano – Via Belvedere 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4620 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 4 e 48/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del-

la legge 203/82 di cui in premessa , ammon-ta ad euro €. 36,00;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L' Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/395:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta BONOMO Elisabetta.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo " a favore della Sig. ra BONOMO Elisabetta nata a Barisciano (AQ) il 06.01.1929 ed ivi residente in Pizenze di Barisciano – Via Belvedere, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammontata ad euro €. 23,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare

della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L' Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/396:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Pio Delle Camere (AQ) - Ditta CASILIO Settimio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la



durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore del Sig. CASILIO Settimio nato a S. Pio Delle Camere (AQ) il 27.03.1935 ed ivi residente in Via del Pozzo 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.250 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di San Pio Delle Camere (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 6, 101, 134, 294 e 108, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 60,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/397:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta MUCCI Catia.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore della Sig. ra MUCCI Catia nata a Roma il 20.03.1973 e residente a Collepietro (AQ) in Viale Cese 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.800 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze

amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 34,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/398:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta DE FELICE Valentino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di coltura agraria seminativo "a favore del Sig. DE FELICE VALENTINO nato a L'Aquila il 13.02.1952 ed ivi residente in Loc. Onna Via Deri Calzolari 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.130 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 47/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Re-

gionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/399:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e strada di accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta CECALA Gilmondo e Maurizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo e strada di accesso "a favore dei Sig. ri CECALA Gilmondo e Maurizio nati rispettivamente il 13.05.1961 e 09.03.1965 e residenti a Barisciano (AQ) in Via S. Demetrio, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 8/A, 8/B e 28, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 147,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/400:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, frutteto e accesso carraio – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta PETROCCO Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo, frutteto e accesso carraio "a favore del Sig. PETROCCO Antonio nato a L'Aquila il 16.10.1944 ed ivi residenti in Via Malatesta 30, a corpo e non a misura e

sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.200 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 12, 13, 244/b, 244/c, 25/a e 37/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 170,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario ;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/401:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila - Ditta CORRADI Tizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2009 per uso di seminativo “a favore del Sig. CORRADI Tizio nato a Carpi (MO) il 06.11.1926 e residente a ROMA in Via Caltanisetta 13, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.120 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 146, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del-

la Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 19,00;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di L’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 55665 del 25.03.2010, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/402:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta CALVISI Lino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2009 per uso di seminativo “a favore del Sig. CALVISI Lino nato a L’Aquila il 10.09.1954 ed ivi residente in Loc. San Gregorio Via delle Aie n. 4, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.070 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di BARISCIANO (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 18, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammontata ad euro €. 10,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di L’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare

della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 55665 del 25.03.2010, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 17.05.2010, n. DH7/403:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e pascolo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta ANGIOLA EMILIA VERNA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione

precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo e pascolo "a favore della Sig. ra ANGIOLA EMILIA VERNA legale rappresentante della S.S. "IL FORTINO" nata a Avezzano il 24.06.1978 e residente a Popoli (PE) in Piazza Paolini 32, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Ha. 15.56.00 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 13 part. 20/p e Fg. 14 part. lle 24, 26, 27 e 28/p, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 269,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 55665 del 25.03.2010, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato al-

la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. 55665 del 25.03.2010 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,  
MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA*

DETERMINAZIONE 12.05.2010, n. DG1/13:  
**Approvazione in via provvisoria della  
Graduatoria Regionale dei Medici Pediatri  
di Libera Scelta valevole per l'anno 2011.  
art. 15 A.C.N. del 29.07. 2009.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate

1. di approvare, ai sensi dell'A.C.N. del 29.07.2009 la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di Libera scelta, valevole per l'anno 2011, così come risulta dall'allegato elenco (All. A) composto di n. 3 (tre) pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

dall'art. 15, comma 8, del richiamato Accordo Collettivo Nazionale;

3. di stabilire che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, i medici specialisti pediatri interessati possono presentare motivata istanza in carta libera per il riesame della loro posizione in graduatoria;
4. di riservarsi di approvare, con successivo atto, ad avvenuta verifica dell'istanza di rie-

same, presentata nei termini sopra riportati, dai medici specialisti pediatri interessati, la graduatoria definitiva valevole per 1 anno;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al proprio Direttore ai sensi dell'art. 16, comma 10, L.R. n. 7, del 10.05.2002.

*Segue Allegato*






GIUNTA REGIONALE

**GRADUATORIA REGIONALE PROVVISORIA MEDICI  
SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  
ANNO - 2011**




| num. | DOTT.  | RESIDENZA                 | PUNTI |
|------|--|---------------------------|-------|
| 1)   | DELLA PENNA Mariarosa<br>Via Porta Napoli, 69/A    | L'AQUILA                  | 81,30 |
| 2)   | LUPO Stefania<br>Via Firenze, 3                    | PESCARA                   | 79,95 |
| 3)   | CARATELLA Marianna<br>Via T. Bruni, 52             | FRANCAVILLA CH            | 66,85 |
| 4)   | ANGELOZZI Bartolomeo<br>Via Giorgione, 3           | PESCARA                   | 61,60 |
| 5)   | CAPOZZI Giuseppina<br>Via Delfico, 15              | SAN NICOLO A TORDINO - TE | 61,60 |
| 6)   | PAVONE Loredana<br>C.so Umberto, 673/1             | MONTESILVANO PE           | 55,70 |
| 7)   | GASPARRONI Generoso<br>Via Genova, 32              | GIULIANOVA TE             | 55,45 |
| 8)   | ROJO Silvana<br>Via Conicella, 19                  | VASTO CH                  | 54,70 |
| 9)   | PETRUCCI Altea<br>Via Mazzini, 63                  | PESCARA                   | 54,70 |
| 10)  | CELENTANI Gian Luigi<br>Via Marina Chiaiolella, 58 | PROCIDA NA                | 44,30 |
| 11)  | DOLENTE Filomena<br>Via De Vincentiis s.n.         | ROSETO TE                 | 43,70 |
| 12)  | TOPAZIO Teresa<br>Via Campania, 28                 | PESCARA                   | 41,95 |
| 13)  | SENESE Giuliana<br>Via D. Alighieri, 27            | GUGLIONESI CB             | 41,45 |
| 14)  | MASSARI Gina<br>C.da Cerreto, 358                  | MIGLIANICO CH             | 36,80 |
| 15)  | MARIANI Michelina<br>Via S. Rocco sup. , 34        | COLLELONGO AQ             | 34,60 |
| 16)  | BRANCIAROLI Attilio<br>Via Cerulli, 1/A            | GIULIANOVA TE             | 32,40 |
| 17)  | IANIERI Gladis<br>Via Castrano, 18                 | CHIETI                    | 31,50 |
| 18)  | MUCI Stefania<br>Via E. Scarafoglio, 7/A           | L'AQUILA                  | 31,00 |
| 19)  | MARCANTONIO Rossella<br>Via B. Croce, 4            | SULMONA AQ                | 29,20 |



|     |   |                              |       |
|-----|---|------------------------------|-------|
| 20) | DI GIACINTO Tecla<br>Via G. Galilei, 132        | SAN NICOLO A TORDINO - TE    | 29,00 |
| 21) | PORCELLI Carmela M.<br>Piano San Rocco, 21      | CERIGNOLA FG                 | 28,05 |
| 22) | GIANCATERINO Olga<br>Porta Fornace, 3           | PENNE PE                     | 24,25 |
| 23) | CEGLIE Lucio<br>Via Lago di Garda, 19           | MONTESILVANO PE              | 22,20 |
| 24) | GRECO Rita<br>Via E. Ravasco, 6                 | PESCARA                      | 22,05 |
| 25) | BONTEMPO Maria G.<br>Via XXIV Maggio, 289       | ISERNIA                      | 21,90 |
| 26) | FABIANO Cecilia<br>Viale delle Fiamme Gialle    | L'AQUILA                     | 21,65 |
| 27) | PACCHIONE Dario<br>Via A. Rossi, 70             | SILVI TE                     | 21,35 |
| 28) | IURESCIA Germana<br>Via A. Di Camillo, 5        | MONTEODORISIO CH             | 21,20 |
| 29) | D'ANGELO Clelia<br>Via E. Ianni, 3              | ATESSA CH                    | 20,80 |
| 30) | MACCALLINI Francesco<br>Via O. Mattei, 7        | AVEZZANO AQ                  | 20,35 |
| 31) | PICCHINI Franca<br>Via Trieste, 25              | ALBA ADRIATICA TE            | 19,15 |
| 32) | SIMONETTI Debora M.<br>P.zza della Vittoria, 14 | CAMPOBASSO                   | 18,50 |
| 33) | D'ALONZO Lidio<br>Via E. Ianni, 1               | VASTO CH                     | 18,25 |
| 34) | PACIOCCO Donatella<br>Via F. Verrotti, 60       | PESCARA                      | 17,20 |
| 35) | DEL DUCA Maria P.<br>Via Luca della Robbia, 20  | SAN SALVO CH                 | 16,45 |
| 36) | INFRICCIOLI Giovanna<br>Via del Tiziano, 22     | S. BENEDETTO DEL TRONTO - AP | 16,05 |
| 37) | GENOVESE Stefania<br>Via del Bosco, 324         | CATANIA                      | 14,55 |
| 38) | PUGLIESE Anna L.<br>Via Gen. A. Cascino, 23     | AVELLINO                     | 12,90 |
| 39) | CASANI Anna<br>Via G. Ungaretti, 45             | CAMPOBASSO                   | 12,55 |
| 40) | PACE Filomena<br>Viale Mazzini, 34              | TERAMO                       | 12,35 |
| 41) | CASCIANI Gabriella<br>Via Taranto, 3            | ROSETO TE                    | 12,30 |
| 42) | LEPORE Ersilia<br>Via Santa Chiara, 3           | LARINO CB                    | 11,80 |
| 43) | ROSSI Nadia<br>Via E. Bruno, 40                 | CHIETI                       | 10,60 |

|     |  |                                 |    |       |
|-----|--|---------------------------------|----|-------|
| 44) | DI GIORGIO Rocco<br>Via L. Cardone, 109/V    | VASTO                           | CH | 10,40 |
| 45) | FUSILLI Paola<br>Via Lago di Garda, 19       | MONTESILVANO                    | PE | 10,10 |
| 46) | SISTO Antonio<br>Via Ruella Petrilli, 28     | ORTONA                          | CH | 9,65  |
| 47) | DELOGU Isabella<br>Via Rockefeller, 7/A      | SASSARI                         |    | 9,10  |
| 48) | ROSATO Teresa M.<br>Via Parini, 9            | PESCARA                         |    | 9,05  |
| 49) | PUGLIELLI Cristina<br>Via Aventino, 5        | FRANCAVILLA                     | CH | 8,50  |
| 50) | DI GENOVA Francesca<br>Via Kennedj, 1/D      | TORGIANO                        | PG | 7,95  |
| 51) | RENZETTI Gabriele<br>Via delle Fornaci, 8    | PESCARA                         |    | 7,60  |
| 52) | ARCANO Susanna<br>Via A.Paperi, 15           | ROMA                            |    | 7,45  |
| 53) | CAPANNA Rita<br>Via P. Riccitelli, 12        | CHIETI                          |    | 7,35  |
| 54) | NICODEMO Angiolina<br>Via Tamigi, 21/1       | MONTESILVANO                    | PE | 7,00  |
| 55) | MASCIARELLI Graziella<br>Via G. DI Paolo, 34 | S. MARTINO sulla MARRUCINA - CH |    | 6,80  |
| 56) | MUCEDOLA Teresa<br>Via Governolo, 36         | SAN SEVERO                      | FG | 6,40  |
| 57) | SAVINO Alessandra<br>Via F. Pietracola, 1    | CHIETI                          |    | 6,40  |
| 58) | PICCIRILLO Alessandro<br>Via Catena, 18      | MARCIANISE                      | CE | 6,25  |
| 59) | CICCONI Elena<br>Via Martiri delle foibe, 18 | TERAMO                          |    | 5,85  |
| 60) | IEZZI Maria L.<br>Via del colle - Pettino    | L'AQUILA                        |    | 5,20  |
| 61) | DE COLLI Rosa<br>Via G. De Vincenzi, 8       | NOTARESCO                       | TE | 5,00  |
| 62) | URSINI Giacomina R.<br>Via Indipendenza, 8   | S.BENEDETTO DEL TRONTO - AP     |    | 4,90  |
| 63) | DI CREDICO Simona<br>Via G. Chiarini, 89     | PESCARA                         |    | 4,80  |
| 64) | MARANELLA Eugenia<br>Via Azzurra, 26         | BOLOGNA                         |    | 4,65  |
| 65) | DI MARZIO Daniele<br>Via G. Chiarini, 89     | PESCARA                         |    | 4,30  |



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA  
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DG11/61:

**Approvazione programma regionale di controllo delle Salmonellosi da S. Enteritidis, Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso - 2010 - 2012.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. di approvare, per il periodo 2010-2012 attuazione del PIANO DI CONTROLLO DI SALMONELLA ENTERITIDIS E TYPHIMURIUM NEI TACCHINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO 2010-2012 - della Regione Abruzzo (Allegato "A");
2. di integrare per la parte inerente i controlli

del "piano di controllo di salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso 2010-2012" il PPRIC (piano pluriennale regionale integrato) della Regione già approvato con la determina DG11/54 del 31/03/2008;

3. di incaricare servizi veterinari di Igiene degli Allevamenti e P.Z. delle AA.SS.LL. e Istituto zooprofilattica Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" allo svolgimento delle attività in esso compreso;
4. di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati, parte integrante dello stesso, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

*Segue Allegato*

(28)

ALLEGATO A



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO VETERINARIO



PIANO DI CONTROLLO DELLE SALMONELLE ENTERITIDIS E  
TYPHIMURIUM NEI TACCHINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO

2010 – 2012



DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MISURE DEL PROGRAMMA

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

BASE NORMATIVA

NORME DI BIOSICUREZZA

PIANO DI AUTOCONTROLLO

CONTROLLO DELLA MALATTIA

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

ESAME DEI CAMPIONI

NOTIFICA DELLA MALATTIA

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI POSITIVITA'

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

FLUSSO DEI DATI

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO



## 1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Esso si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione nel territorio nazionale. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008, ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium nei gruppi tacchini da ingrasso e da riproduzione all'1 % nel corso dei tre anni di applicazione dal 2010 al 2012. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'allevamento. È prevista l'applicazione di misure di controllo nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium e l'effettuazione di una indagine epidemiologica nel caso di isolamento di altri sierotipi.

### Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo e gli alimenti di origine avicola vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nei tacchini da ingrasso e da riproduzione e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi Membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di tacchini: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2006/662/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2006/662/CE è risultata pari a 6.1 % (IC 95%: 3.5-10.2) nei gruppi di tacchini da ingrasso e pari a 8.3% (IC 95%: 2.5 - 24.4) nei gruppi di tacchini da riproduzione.

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei tacchini, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 584/2008 deve essere il seguente:

- a) una riduzione della percentuale massima di gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi a *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium all'1% o meno entro il 31 dicembre 2012;
- b) una riduzione della percentuale massima di gruppi di tacchini da riproduzione che risultano positivi a *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium all'1 % o meno entro il 31 dicembre 2012.



## 2. MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale: 2010-2012  
Le misure di controllo previste sono:

- ✦ il campionamento
- ✦ l'abbattimento dei capi positivi
- ✦ la macellazione dei capi positivi
- ✦ la distruzione o trattamento termico delle uova ancora presenti negli incubatoi prodotte da gruppi positivi per *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium
- ✦ la vaccinazione esclusivamente per i tacchini da riproduzione
- ✦ l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

La vaccinazione dei gruppi di tacchini per il controllo delle salmonelle non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per i tacchini riproduttori utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o Typhimurium, con primo intervento entro le prime 48 ore di vita dell'animale.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei tacchini è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, in circostanze eccezionali, come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

## 3. AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999). Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio, condotte nell'ambito dei controlli ufficiali, sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi, nell'ambito dei piani di autocontrollo, devono essere accreditati.

I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.





#### 4. BASE NORMATIVA

##### Norme comunitarie

Decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali;

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;

Regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003;

Decisione 2006/965/CE del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Decisione 2006/662/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati Membri;

Regolamento (CE) n. 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame;

Regolamento (CE) n. 5841/2008, del 20 giugno 2008, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei tacchini;

Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce



requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati Membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario;

#### Norme nazionali

DM 4 Ottobre 1999: Centri di referenza nazionali nel settore veterinario;

DPR n. 587 del 3 marzo 1993: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Circolare n.1 del Ministero della Salute del 12 gennaio 1995: Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi;

Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse nei volatili da cortile;

Decreto Legislativo n. 191 del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

#### Norme relative agli alimenti per animali

Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

Piano Nazionale 2009-2011 di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione animale (PNAA).

#### REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN) e regionale (BDR).

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e BDR e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di



comunicare alla BDN e BDR i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

## 5. NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili, i Servizi Veterinari, con frequenza annuale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

## 6. PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento, sia quest'ultimo destinato all'allevamento di tacchini da ingrasso, o riproduzione, dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

1. dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
2. struttura e descrizione dell'allevamento;
3. applicazione delle misure di biosicurezza;
4. informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
5. piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. con indicazioni sulla frequenza del campionamento e tipologia di campioni effettuati;
6. indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e dei metodi utilizzati;
7. gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato al Servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z., che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; l'approvazione del piano di autocontrollo da parte dell'Autorità competente dovrà essere documentata e copia del piano di autocontrollo e del documento comprovante l'approvazione dello stesso dovrà essere conservata oltre che dal proprietario dell'azienda anche dall'Autorità competente.



## 8. CONTROLLO DELLA MALATTIA

### 1. Tacchini da riproduzione

#### 1.1 oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da riproduzione così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

#### 1.2. Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di tacchini da riproduzione devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni:

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:

- (a) nei gruppi di tacchini adulti almeno una volta ogni tre settimane durante il periodo di deposizione, l'ultimo campionamento dovrà essere effettuato entro tre settimane dalla data di macellazione prevista
- Inoltre il campionamento in auto controllo dovrà essere effettuato:
  - b) nei pulcini di 1 giorno
  - c) negli animali a 4 settimane di età
  - d) negli animali due settimane prima dell'entrata in deposizione

In ogni caso è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che dovranno essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

- (a) in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30° e 45° settimana, una volta all'anno nel 10% delle aziende con almeno 250 tacchini da riproduzione; sono comprese in ogni caso tutte le aziende in cui sia stata isolata *S. Enteritidis* o *Typhimurium* nei precedenti 12 mesi e tutte quelle aziende con tacchini da riproduzione *elite*, *great grand parents* e *grand parents*.
- (b) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo,
- (c) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo (ad esclusione del campionamento effettuato a fine ciclo) o a seguito di campionamento ufficiale di routine, può



essere eseguito in circostanze eccezionali un campionamento ufficiale di conferma, nel caso in cui l'Autorità Competente abbia ragioni per dubitare del risultato dell'analisi (sospetto di risultati falsamente positivi o falsamente negativi); in questo caso devono essere prelevate 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo risultato positivo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi effettuate.- La ricerca di salmonella in questo caso dovrà essere effettuata presso il Centro Nazionale di Riferimento.

(d) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo. Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2011 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

## 2. TACCHINI DA INGRASSO

### 2.1 Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da ingrasso così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

### Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di tacchini da ingrasso devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni.

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato in tutti i gruppi di tacchini da ingrasso entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

(a) in tutti i gruppi, una volta all'anno, nel 10% delle aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso;

(b) in tutti i gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo dell'azienda a seguito di un campionamento in autocontrollo, a meno che la carne derivata dai tacchini non sia destinata a trattamento termico industriale o a un altro trattamento finalizzato ad eliminare le salmonelle;

(c) in tutti i gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo dell'azienda durante il ciclo precedente a seguito di un campionamento in autocontrollo;

(d) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno



In ogni caso il campionamento ufficiale dovrà avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al PNAA 2009-2011 e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

## 9 PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

### 3 TACCHINI DA RIPRODUZIONE

#### 3.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo

I campioni consistono di materiale fecale e di polvere e mirano ad individuare l' 1 % di prevalenza nel gruppo, con un limite di confidenza del 95%.

I campioni devono comprendere:

- ✦ un paio di sovrascarpe rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone
- ✦ un campione di polvere, rappresentativo dell'intero capannone, di 250 ml, corrispondente a circa 50 grammi

Nel caso in cui la polvere non fosse presente dovrà essere prelevato un ulteriore campione di sovrascarpe.

Gruppi di pulcini di un giorno: il controllo dei gruppi di pulcini di un giorno dovrà interessare maschi e femmine, scelti a caso dai diversi contenitori; i prelievi dovranno essere eseguiti prima dello scarico su un numero minimo di 15 soggetti (di cui 5 maschi e 10 femmine) e sui rivestimenti interni di almeno 10 contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami per la ricerca di salmonella e di residui di sostanze farmacologiche.

#### 3.2 Campionamenti ufficiali

I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 3.1.

Nel caso di campionamento ufficiale di conferma dovranno essere prelevati 5 paia di sovrascarpe e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo; l'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati degli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il



gruppo di tacchini dovrà essere considerato positivo ai fini dell'obiettivo del presente piano.

#### 4 TACCHINI DA INGRASSO

##### 4.1 Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo

I campioni consistono primariamente di campioni di materiale fecale: dovranno essere prelevate almeno-due paia di sovrascarpe per gruppo; per gli *allevamenti free range* i campioni devono essere effettuati solo nell'area all'interno del capannone. Tutte le sovrascarpe devono essere riunite in un unico pool per l'analisi.

Nei gruppi con meno di 100 animali, quando non è possibile effettuare direttamente il campionamento tramite sovrascarpe, i campioni di feci potranno essere prelevati indossando le sovrascarpe sulle mani protette dai guanti e strofinandole poi sulle superfici sporche di feci fresche. È importante che il campionamento sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.

##### 4.2 Campionamenti ufficiali

I campionamenti di routine devono essere effettuati secondo le modalità descritte al punto 4.1.

In caso di campionamento ufficiale a seguito di sospetto o comunque quando l'Autorità Competente lo ritenga opportuno si provvederà ad effettuare ulteriori campioni al fine di escludere l'uso di sostanze inibenti.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo di tacchini dovrà essere considerato infetto ai fini dell'obiettivo del presente piano.

## 10 ESAME DEI CAMPIONI

### 5.1 Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

#### 5.1.1 Campioni di sovrascarpe

(a) il paio o le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di Acqua Peptonata



Tamponata (APT) a temperatura ambiente:

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 5.2.

(c) nel caso di campionamento di conferma le 5 paia di soprascarpe vanno riunite in modo tale da ottenere due campioni che verranno processati come ai punti "a" e "b".

#### 5.1.2. Campioni di polvere

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente seguendo le successive indicazioni:

(a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare delicatamente.

(b) lasciar riposare per 1 0-15 minuti

(c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g del campione mescolato all' APT e aggiungere altri 200 g di APT a temperatura ambiente

(d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 5.2

#### 5.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Riferenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nell'allegato I della ISO 6579:2002 (2007): 'Detection of *Salmonella* spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage', e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

#### 5.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibiotico resistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.

Tutti i ceppi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium dovranno essere inviati al Centro Nazionale di riferimento per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HP A di Londra (UK).

#### 5.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo II del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo a ENIISO 16140/2003.





### 5.5. Conservazione degli isolati

Almeno un isolato per capannone per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

I ceppi saranno a disposizione del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.

## 11 NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* in campioni eseguiti in autocontrollo e/o in campioni ufficiali per quanto riguarda i tacchini da ingrasso, e in campioni ufficiali per quanto riguarda i riproduttori dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre, in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte, e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

## 12 MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di tacchini da riproduzione o da ingrasso a seguito di un

campionamento ufficiale una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, il

Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

### TACCHINI DA INGRASSO

- ✦ Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario.
- ✦ Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in autocontrollo o a seguito di controllo ufficiale, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario e macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per



gruppo, tale esame può essere eseguito anche sugli animali prima dell'invio al macello.

Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando che intende inviarli alla macellazione.

In seguito al riscontro di positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed eventualmente ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

#### TACCHINI DA RIPRODUZIONE

⚡ Se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento (con le stesse modalità previste per il campionamento ufficiale di routine). Ciò non è previsto nel caso in cui il campionamento venga effettuato entro tre settimane dall'invio al macello.

⚡ A ) Se è riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di accertamenti ufficiali, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento 1774/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per capannone.

Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.



Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.

In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed eventualmente ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

B) Se la positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* è riscontrata in animali in fase di deposizione, fino alla conferma ufficiale della presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte ed il sospetto deve essere notificato ai Servizi Veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi, al fine di poter applicare misure sanitarie adeguate per impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

C) Le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata identificata, a seguito di controllo, la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* vanno distrutte o trattate termicamente.

3. Se la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* è riscontrata presso l'incubatoio, la positività dovrà essere notificata ai Servizi Veterinari responsabili degli allevamenti di destinazione dei pulcini e di provenienza delle uova. Nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova dovrà essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale. Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova segnalando le misure restrittive applicate.

4. Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.



#### INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettate altri allevamenti correlati a que]o positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni ( con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi. quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

#### DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.


### 13 QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento sarà revocato, e verranno applicate le misure restrittive previste, nei seguenti casi: tacchini da riproduzione: identificazione di positività per *Salmonella* Enteritidis e/o *Typhimurium* a seguito di campionamento ufficiale o a seguito di campionamento in autocontrollo a fine ciclo;

tacchini da ingrasso: identificazione di positività per *Salmonella* Enteritidis



e/o Typhimurium a seguito di campionamento ufficiale o di campionamento in autocontrollo;

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

#### 14 RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dal Servizio Veterinario regionale previa trasmissione delle schede di prelievo da parte dei Servizi veterinari delle AASSLL; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.

In caso di riscontro di positività saranno registrate anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

La rendicontazione quindi comprenderà:

- a) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione campionati dall'autorità competente e in autocontrollo;
- b) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*;
- c) tutti i sierotipi di *Salmonella* isolati (anche se diversi da *Enteritidis* e *Typhimurium*) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
- d) una nota esplicativa sui risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

#### 15 INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Nel caso di soggetti da riproduzione abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità calcolata sulla base della Legge 218/88.

Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

Qualora l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa l'indennità secondo le norme del settore.

Il costo del vaccino utilizzato per gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivo verrà rimborsato al nostro Paese dalla Commissione Europea e quindi dovrà essere rendicontato.



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -  
AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 10.05.2010, n. DR4/73:

**D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S. - Impianto per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato in via G. Galilei n. 36, del Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE): 1. Rinnovo della Determinazione Dirigenziale n. 223 del 11.07.2008 con approvazione di una variante non so-**

**stanziale consistente nello stralcio dell'area identificata come "1B" approvata con la stessa autorizzazione; 2. Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 312 del 13.11.2008 in riferimento alla proroga delle attività di autodemolizione così come autorizzate con D.D. n. 107 del 13.11.2003, a partire dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto nella configurazione di cui al suddetto punto 1.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) **DI STABILIRE** che la conformazione impiantistica dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.223 dell'11.07.08 di proprietà della Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S , venga modificata secondo la modifica non sostanziale proposta, consistente nello stralcio del settore identificato come "1B", in conformità degli elaborati progettuali seguenti:

- Tav. 1 – rev. 02. " *Layout aree di stoccaggio superfici scoperte pavimentate in cls e strutture coperte*" - datata 19.10.2009;
- Relazione tecnica integrativa alla Determina n. DN3/312 del 13.11.08 per la gestione di un centro di autodemolizione – Conferenza dei Servizi del 30 Settembre 2009 – datata 13.10.2009;
- Certificato di collaudo funzionale parziale, datato 5.10.09;

2) **DI RINNOVARE** la Determinazione Dirigenziale n. 223 dell'11.07.2008 così come modificata con la variante non sostanziale di cui al suddetto punto 1), per la gestione dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Via G.Galilei, n. 36, al foglio di mappa catastale n. 15 particelle n. 1128, 1127, 1899, 1900, 275 (parte), 674 (parte), 276 (parte) e 1670 (parte) per una superficie di 5066 mq e una potenzialità di 500 veicoli per anno per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla fase D15 dell'Allegato B e alla fase R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

3) **DI STABILIRE** che in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. ed a quanto stabilito al punto 3) della Determinazione Dirigenziale n. 223 dell'11.07.2008, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto è concesso sino al 13.11.2018 ,ed è comprensiva sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

4) **DI PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152/06 e s.m.i., e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i;

5) **DI STABILIRE** che possono essere conferiti all'impianto esclusivamente i seguenti rifiuti:

| CODICE CER | DESCRIZIONE RIFIUTO  |
|------------|--|
| 16 01 04*  | Veicoli fuori uso.   |
| 16 01 06   | Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose. |

Potranno essere conferiti, altresì, ai sensi dell'art.5, comma 15 del D.Lgs 209/03 e s.m.i., i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle attività di riparazione dei veicoli, effettuata da imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.122 e s.m.i., ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

6) **DI STABILIRE** che i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento dei veicolo fuori uso, gestibili solo in uscita dall'impianto, sono i seguenti:

| CODICI CER | DESCRIZIONE RIFIUTO  |
|------------|--|
| 13 01 10*  | Oli per circuiti idraulici, non clorurati.   |
| 13 01 11*  | Oli sintetici per circuiti idraulici.  |
| 13 02 04*  | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati                                 |
| 13 02 05*  | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.                            |
| 13 02 06*  | Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.  |
| 13 02 07*  | Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.                                   |
| 13 05 06*  | Oli prodotti della separazione olio - acqua.   |
| 13 07 01*  | Olio combustibile e carburante diesel  |
| 13 07 02*  | Petrolio   |
| 13 07 03*  | Altri carburati (comprese le miscele)  |
| 14 06 01*  | Clorofluorocarburi, HCFC, HFC  |
| 16 01 03   | Pneumatici fuori uso.  |
| 16 01 07*  | Filtri dell'olio.  |
| 16 01 08*  | Componenti contenenti mercurio.  |
| 16 01 09*  | Componenti contenenti PCB  |
| 16 01 10*  | Componenti esplosivi (ad esempio ("air bag").  |
| 16 01 11*  | Pastiglie per freni contenenti amianto.  |
| 16 01 12   | Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.  |
| 16 01 13*  | Liquidi per freni.   |
| 16 01 14*  | Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.   |
| 16 01 15   | Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.  |
| 16 01 16   | Serbatoi per gas liquido.  |
| 16 01 17   | Metalli ferrosi.   |
| 16 01 18   | Metalli non ferrosi.   |
| 16 01 19   | Plastica.  |
| 16 01 20   | Vetro.   |
| 16 01 21*  | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.      |
| 16 01 22   | Componenti non specificati altrimenti.   |
| 16 06 01*  | Batterie al piombo.  |
| 16 08 01   | Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07). |
| 16 08 03   | Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non         |

|           | specificati altrimenti   |
|-----------|--|
| 16 08 05* | Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico                              |
| 16 08 07* | Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose                          |
| 19 10 04  | Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03. |

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento autorizza l'esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso per le categorie di veicoli a motore, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003 e s.m.i., mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all'art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

8) **DI STABILIRE** che il rinnovo di cui al suddetto punto 2) è concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è vietata la realizzazione di fabbricati residenziali nell'appezzamento di terreno riportato al N.C.T. del Comune di S.Egidio alla Vibrata al foglio n.15, particella 277;
2. lo scarico delle acque di prima pioggia dell'impianto di autodemolizione sito in via Galilei, del Comune di S. Egidio alla Vibrata, nel pubblico collettore della stessa via, deve effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata dalla Ruzzo Servizi SpA di cui alla nota prot. n.2698 del 30.01.06, e nello specifico:
  - Gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3, scarico in rete fognaria, dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
  - Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
  - Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia e cioè quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm., uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
  - Le acque definite di "seconda pioggia", dovranno essere smaltite con sistemi alternativi verso corpi ricettori finali, diversi dalla rete fognante pubblica acque nere;
  - Il pozzetto d'ispezione ubicato prima dello scarico finale, da utilizzarsi per il prelievo campioni, dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
  - I tubi di acciaio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm 200;
  - Entro tre mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere inviato alla nostra Società, pena la decadenza dell'autorizzazione, certificato di analisi relativo allo scarico delle acque di prima pioggia, contenente tutti i parametri richiesti dalla normativa vigente, con data non anteriore a mesi sei;
  - La presente autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni, un anno prima della scadenza dovrà esserne richiesto il rinnovo;
  - Per tutto quanto non espressamente detto, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e tutte quelle altre norme vigenti che disciplinano la materia;
  - la presente autorizzazione si intende rilasciata, fatto salvo il diritto di terzi";

9) **DI STABILIRE** che, preso atto del certificato di collaudo funzionale trasmesso dalla Ditta, l'entrata in esercizio dell'impianto nella configurazione impiantistica oggetto del presente rinnovo, è condizionata alla trasmissione allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

- data di avvio dell'impianto;
- nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
- Trasmissione di apposito documento che attesti che la scrittura privata di acquisizione del terreno individuato al N.C.T. del Comune di S.Egidio alla Vibrata sia stata registrata e trascritta nei modi di Legge;



- della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie.

10) **DI STABILIRE** che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto deve presentare il collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;
- l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;
- le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

11) **DI REVOCARE** a partire dalla data di avvio dell'impianto nella configurazione ampliata di cui al presente provvedimento, la Determina Dirigenziale n.312 del 13.11.2008;

12) **DI PRESCRIVERE**, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

13) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall'art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

- il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'Allegato III dello stesso;
- le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

14) **DI OBBLIGARE** la Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S., beneficiaria della presente autorizzazione a produrre prima dell'avvio dell'impianto nella configurazione di cui al presente

provvedimento, una apposita polizza fideiussoria adeguata in relazione all'aumentata superficie impiantistica, secondo i valori ed i parametri di riferimento di cui all'allegato "E" della D.G.R. n.790/07 e s.m.i.;

15) **DI STABILIRE** che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;

16) **DI PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti c/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

17) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 45/07;

18) **DI FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

19) **DI RICHIAMARE** la Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*), dell'art. 189 (*Catasto Rifiuti*), dell'art. 190 (*Registri di carico e scarico*) del D.Lgs. n.152/06 (*Norme in materia ambientale*), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;


20) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A.] di Teramo;

21) **DI REDIGERE** il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S. – Via G. Galilei n. 36 – 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE);

22) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

*Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.*


L'Estensore  
(Marco Famoso)



Il Dirigente del Servizio  
(dott. Franco Gerardini)



Il Responsabile dell'Ufficio  
(Marco Famoso)



## PARTE III

## AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

## CITTÀ DI MONTESILVANO (PE)

**Precisazione inerente i Decreti n. 3 del 22/02/2010 rep. 3416 e n. 4 del 23/03/2010 rep. 3420 - Esproprio per pubblica utilità degli immobili siti nel Comune di Montesilvano - C.so Umberto (Villa Delfico ed aree circostanti) Ditta proprietaria "Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona".**

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Montesilvano, Ing. Mauro DELLA PENNA, con proprio Decreto n. 5 del 14/05/2010 Rep. 3436, visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 327/2001, ha stabilito di effettuare una precisazione riguardante i Decreti n. 3 del 22/02/2010 Rep. 3416 e n. 4 del 23/03/2010 Rep. 3420 come di seguito : "E' disposta a favore del Comune di Montesilvano, per l'esecuzione dei lavori di "Restauro e recupero funzionale della Villa Delfico l'espropriazione per pubblica utilità degli immobili siti in C.so Umberto di Montesilvano (denominati Villa Delfico ed aree circostanti) identificati catastalmente al foglio 7 particelle 294 sub 1 e 2, 295 sub 1 e 2, 296 sub 1, 2 e 3, 913, 914, 915, 916 fabbricati con terreni pertinenti complessivamente di metri quadri 9.860,00 (terreni metri quadri 9.530,00 oltre fabbricato di superficie di sedime di metri quadri 330,00 e superficie utile 1.012,50) di proprietà della Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona".

Il decreto viene pubblicato sul *B.U.R.A.*, sul sito del Comune [www.comune.montesilvano.pe.it](http://www.comune.montesilvano.pe.it) e all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII  
**Ing. Mauro Della Penna**

## CITTÀ DI MONTESILVANO (PE)

**Delibera di C.C. n. 45 del 31/03/2010 ad oggetto: "Approvazione Piano di Lottizzazione Sottozona C1 ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11/1999 – Ditta Vendemmiale ed altri".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

## DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare in via definitiva ai sensi dell'art. 43 L.R. 11/1999 e ss. mm. ed ii. il Piano di Lottizzazione "Sottozona C1 - Zone C realizzate – Quadrante Q 4.3", e ai sensi dell'art. 23 della LUR 18/83 e s.m.i., richiesto dai Sigg. Vendemmiale Guido, Diodoro Roberto, Sagazio Mauro e Di Lorenzo Anna, in qualità di proprietari del terreno ubicato in Via Vistola, distinto in catasto rustico al Foglio 12, part. 925-923-860-863-823-819-869, parte della part. 937, adottato con delibera di C.C. n. 90 del 01/10/2008;
3. di precisare che lo Schema di Convenzione e le relative N.T.A. del Piano di Lottizzazione de quo sono quelle relative all'art. 22 delle N.T.A. del PRG, approvate con delibera di C.C. n. 20 del 23/03/2001;
4. di dare atto che l'approvazione del Piano di Lottizzazione de quo entrerà in vigore dalla pubblicazione della presente deliberazione sul *B.U.R.A.*;
5. di dare inoltre mandato all'U.T.C. di predisporre tutti gli atti consequenziali relativi all'approvazione della variante definitiva di cui al punto 4 del dispositivo dell'odierno provvedimento.

*Omissis*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Nunzia Buccilli

IL PRESIDENTE DEL C.C.  
F.to Vittorio Catone

COMUNE DI TORREVECCHIA  
TEATINA (CH)

**Avviso di deposito Variante specifica al Piano Regolatore Generale per realizzazione comparto sperimentale "Eco Energy House".**

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n°18/1983, come modificata dalla L.R. n°70/1995,

RENDE NOTO

che, con Deliberazione C.C. n°11 in data 30/04/2010, esecutiva, è stata adottata la Variante Specifica al Piano Regolatore Generale per la realizzazione del comparto sperimentale "Eco Energy House" in località Vaschiola da parte della Ditta D'Angelosante Dino.

La stessa Deliberazione e gli allegati relativi alla Variante Specifica sono depositati presso la Segreteria di questo Comune, a libera visione del pubblico, e vi rimarranno per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*.

Entro il termine del periodo di deposito sopraindicato, potranno essere presentate a questo Ente, in triplice copia, osservazioni alla Variante Specifica adottata. Le osservazioni presentate dopo tale termine saranno irricevibili.

IL SINDACO  
Dott.ssa Katja Baboro

INERTI DI GIUSEPPE BRUNO SRL

**Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: "Progetto per la coltivazione di una cava di ghiaia in località Pianura Vomano nel Comune di Morro D'Oro (Te)".**

Allegato 4

PROCEDURA DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ

Annuncio da pubblicare sul *B.U.R.A.*, nell'ALBO PRETORIO del/i Comune/i territorialmente interessato/i e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Progetto per la coltivazione di una cava di ghiaia in località Pianura Vomano nel Comune di Morro D'Oro (Te)

PROPONENTE

Inerti Di Giuseppe Bruno Srl, con sede in Via Puglie n. 43 Roseto degli Abruzzi (Te), tel, 085.8944556 fax 085.8936106, e-mail info@digiuseppebruno.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Punto 1, Lett. A, All. IV, D. Lgs. 4/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Morro D'Oro (Te) in località Pianura Vomano

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

L'intervento, consiste nell'ampliamento di

una cava di ghiaia autorizzata con Determina DI3/66 el 26.11.2008.

#### UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

INERTI DI GIUSEPPE BRUNO SRL  
VIA PUGLIE N. 43 CAP 64026 CITTÀ ROSETO  
DEGLI ABRUZZI (TE)

**Timbro e Firma**

INERTI MORRODORO S.r.l.

Loc.tà Stracca – Zona Ind.le Casoli di Atri -  
64032 Atri (TE)

**Avviso di Assoggettabilità concernente:  
Coltivazione di una cava a cielo aperto di  
materiale terroso in loc.ta' Casabianca nel  
Comune di Atri (TE).**

#### AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Coltivazione di una cava a cielo aperto di materiale terroso in loc.ta' Casabianca nel Comune di Atri (TE).

#### PROPONENTE

INERTI MORRODORO S.r.l. - Loc.tà Stracca – Zona Ind.le Casoli di Atri - 64032 ATRI (TE) - P.I. : 01407940699 – C.F. : 00243830692 TELEFONO 085.8980051 - FAX 085.8980643

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 03/04/2006 n.152 recante norme in materia ambientale” Art. 20 – Allegato IV – punto 8, lettera i (cave e torbiere) recepito dalla Regione Abruzzo con DGR 209 del 17/03/2008

#### LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Loc.ta' Casabianca - Comune di Atri (TE)

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Coltivazione di una cava a cielo aperto di materiale terroso e successivo ripristino ambientale. La metodologia di scavo, in un unico lotto di coltivazione, considerata la morfologia del sito in cui si colloca il progetto di coltivazione avverrà a partire dalla sommità del versante per fette discendenti con realizzazione di gradonature (nella sola porzione ad Est dell'are di cava) che rientrano nei termini fissati nella scheda 5 della L.R. 57/88. In seguito alle operazioni di coltivazione si otterrà una morfologia finale con una unica blanda pendenza di raccordo tra i piani che conferirà al rilievo un aspetto tabulare con la formazione di un ampio piano finale pronto per essere restituito alle colture agricole con una migliorata accessibilità ai mezzi meccanici necessari per la lavorazione del terreno. Volumi di terreno da asportare pari a 260.000 mc

#### UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche

Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

**INERTI MORRODORO S.R.L.**

*Loc.tà Stracca – Zona Ind.le Casoli di  
Atri - 64032 Atri (TE)*

**Timbro e Firma**

LINDA S.R.L.

*Via A. De Gasperi n. 45 - 67100 L'Aquila (AQ)*

**Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: “Installazione di una unità impiantistica R.O.S.E. (Recupero Omogeneizzato Scarti Edilizia) per il recupero di rifiuti da C&D nel territorio comunale de L'Aquila - SS 615 Località Roio”.**

**PROCEDURA DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ**

**AVVISO AL PUBBLICO**

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

**OGGETTO**

Installazione di una unità impiantistica

R.O.S.E. (Recupero Omogeneizzato Scarti Edilizia) per il recupero di rifiuti da C&D nel territorio comunale de L'Aquila - SS 615 Località Roio

**PROPONENTE**

Calderoni Giuliano e Michele Godi quali amministratori della LINDA S.R.L. con sede in comune dell'Aquila -67100- in via A. De Gasperi, 45; tel: 0862401966 fax: 0862295998 e-mail: godimichele@libero.it

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Punto 7, Lett. z.b All. IV, D.Lgs. 4/2008 – Progetti di infrastrutture . Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9 , della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Comune de L'Aquila, località Roio SS 615

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.**

L'utilizzo dell'area (cava dismessa) è ipotizzato pro tempore, per un periodo di 10-12 anni e consentirà lo svolgersi delle opportune e preventive operazioni di messa in sicurezza, con i relativi vantaggi ambientali.

L'attività di recupero di rifiuti da C&D (R5 – R13 Allegato C alla parte IV Dlgs 152/2006) è prevista per una quantità annua totale di 180.000t e di 15.000t di stoccaggio massimo.

L'immediata vicinanza alla città de L'Aquila e alle aree interessate dai crolli in seguito al sisma dell'aprile 2009, ove ancora è in gran parte collocata una quota del tipo di rifiuto da recuperare, rende possibile un agevole e poco oneroso trasporto, con ciò riducendo anche i costi economici. Ulteriori aspetti di particolare rilevanza sono il beneficio ambientale e la riduzione dell'inquinamento dovuto ai brevi percorsi di spostamento dei mezzi utilizzati per

il conferimento e la riduzione dei tempi e delle problematiche per lo sgombero sia di detti rifiuti sia di quelli che si genereranno in particolare con i lavori di ristrutturazione e demolizione degli edifici a vario titolo compromessi.

Il rifiuto, trasformato in materiale pienamente rispondente alle norme vigenti da un processo di recupero efficiente e tecnologicamente accurato, potrà essere impiegato in una vasta gamma di opere quali ad esempio: opere di edilizia residenziale, ristrutturazioni, produzione di prefabbricati e semilavorati non strutturali (blocchi da muratura, cordoli, etc), sottofondi per capannoni industriali, piazzali e sistemi di viabilità interna agli stabilimenti industriali, sottofondi stradali, opere di viabilità primaria e secondaria, riempimento di scavi per infrastrutture di rete (acquedotti, gasdotti, reti fognanti, drenaggi).

Il tipo di progetto e tecnologie previste permettono, al termine del periodo d'esercizio, la rimozione delle componenti impiantistiche e dei manufatti senza ripercussioni sulla configurazione morfologica dell'area che, come anzidetto, continuerà a beneficiare dell'avvenuta riqualificazione e del conseguito e permanente adeguamento in termini di sicurezza e qualità ambientale del sito nel suo insieme.

#### UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

LINDA S.R.L.

*Via A. De Gasperi N. 45 - 67100 L'Aquila (AQ)*

#### **Timbro e Firma**

AUTOTRASPORTI SPICA  
DI CASCIANELLI F. & C. SNC  
*Via Banchette, 16 - 67039 Sulmona (AQ)*

**Procedura di Verifica di Assoggettabilità concernente: "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in Località Marane - Noce Mattei del Comune di Sulmona (AQ)".**

PROCEDURA DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) -67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

#### OGGETTO

Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

#### PROPONENTE

AUTOTRASPORTI SPICA DI CASCIANELLI F. & C. SNC Sulmona (AQ) - Via Banchette, 16 - Tel/fax: 0864/52929 - e-mail: spica2000@tiscali.it

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'impianto di recupero è sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 (allegato IV- punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera z. b)- Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/gg, mediante

operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006).

#### LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Località Marane - Noce Mattei nel Comune di Sulmona (AQ).

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni, dall'attività estrattiva e di scavo, dall'industria della lavorazione dei materiali lapidei, ecc.. e finalizzato a produrre - con semplici trattamenti meccanici di selezione, frantumazione, macinazione e vagliatura - materiali per rilevati e sottofondi stradali [R5] e per effettuare recuperi ambientali [R10].

La quantità annua per l'attività di recupero [R5] è stimata in 10.000 t/anno, come pure per l'attività [R10]; per una potenzialità complessi-

va dell'impianto di 20.000 t/anno.

L'area occupata dall'intervento sarà complessivamente di circa 6.600 mq.

#### UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

**AUTOTRASPORTI SPICA  
DI CASCIANELLI F. & C. SNC**  
*Via Banchette, 16 – 67039 Sulmona (AQ)*

**Timbro e Firma**







## **AVVISO AGLI ABBONATI**

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

**N.B.** Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

**“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.**

### **Prezzo di vendita del singolo bollettino**

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

## **AVVISO AGLI UTENTI**

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila  
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila  
c/o Palazzo Silone - Container 3**

**centralino: 0862 3631**

**Tel. 0862/363474**

**Fax. 0862 363574**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>**

**e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**